

REGOLAMENTO ELETTORALE

Articolo 1

(Indizione delle elezioni)

1. Con i modi e i tempi previsti dallo Statuto e/o dai regolamenti interni il Consiglio di Presidenza Nazionale provvede a convocare l'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali.

Articolo 2

(Commissione elettorale)

1. Alle varie operazioni presiede una "Commissione elettorale" composta da 3 (tre) membri. Per l'esplicazione del proprio mandato, la Commissione elettorale sarà assistita dalla Segreteria dell'associazione.

2. I 3 (tre) membri della Commissione elettorale sono nominati dal Consiglio di Presidenza Nazionale, che può sceglierli anche tra i non soci e che non deve essere composta da membri del Consiglio di Presidenza Nazionale uscenti o da candidati a cariche elettive.

3. La Commissione elettorale deve essere nominata entro il 15 gennaio 2018 con Delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale.

Articolo 3

(Designazione dei candidati)

1. La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche negli organi sociali è effettuata a mezzo di liste spontanee, sottoscritte – in qualità di proponenti – da almeno 50 (cinquanta) soci per il Consiglio di Presidenza Nazionale appartenenti ad almeno 3 (tre) regioni sul territorio nazionale, da almeno 5 (cinque) soci per il Collegio dei Probiviri, da almeno 5 (cinque) soci per il Collegio dei Revisori dei Conti e presentate all'associazione entro e non oltre il 31 gennaio 2018. Uno stesso candidato non può appartenere a più liste concorrenti. Uno stesso candidato non può candidarsi per più di un organo sociale. Uno stesso socio non può proporre e sottoscrivere più liste per il medesimo organo sociale.

Articolo 4

(Liste)

1. Le liste contenenti cognome, nome e codice socio dei candidati, dovranno essere validate e dichiarate ammissibili dalla Commissione elettorale.

2. Ogni lista deve fare riferimento all'organo sociale per il quale si propone: Consiglio di Presidenza Nazionale, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Ciascuna lista deve contenere i nomi dei candidati espressi secondo il seguente criterio numerico, come previsto dallo Statuto: al Consiglio di Presidenza Nazionale da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) candidati, al Collegio dei Probiviri 5 (cinque) candidati, al Collegio dei Revisori dei Conti 5 (cinque) candidati.

AssoCounseling			Regolamento Elettorale R18				
Data Emissione	14/03/2014	Data Revisione	13/11/2017	Indice Revisione	Rev. 1	Pag.	1 di 3

4. Le liste in riferimento al Consiglio di Presidenza Nazionale dovranno inoltre essere accompagnate da un sintetico programma che ne descriva indirizzo politico-professionale, proposte e linee guida per il mandato per il quale ci si candida.

5. Le liste concorrenti saranno siglate in riferimento all'organo sociale per il quale si candidano e numerate, per l'identificazione, progressivamente.

6. Le liste elettorali verranno pubblicate a cura della Segreteria sul sito dell'associazione, nella parte riservata ai soci, nonché affisse presso la sede sociale.

Articolo 5

(Versamento quote sociali)

1. Proponenti, candidati e votanti dovranno essere in regola con i pagamenti dovuti all'associazione per l'anno in corso.

Articolo 6

(Cause di esclusione)

1. Dalle liste concorrenti ammesse alle elezioni dalla Commissione elettorale saranno depennati d'ufficio i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento o che, comunque, risultassero esclusi dall'elenco degli iscritti.

2. I candidati depennati d'ufficio dovranno essere sostituiti in egual numero, a cura dei proponenti la lista, entro e non oltre 7 (sette) giorni.

3. Qualora non sia possibile effettuare tale sostituzione, la lista andrà automaticamente a decadere.

Articolo 7

(Votazioni)

1. Il diritto di voto sarà esercitato tramite il sistema di voto on line, per il quale è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica e un collegamento internet.

2. Le votazioni saranno aperte dalle ore 24:00 di mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 24:00 di sabato 14 aprile 2018.

3. I soci presenti al convegno nazionale, all'interno del quale si svolgerà l'Assemblea, potranno votare tramite il seggio elettronico disponibile nei locali del convegno stesso.

4. Ogni socio esprimerà il proprio voto su 3 (tre) diverse schede, ognuna in riferimento a uno dei 3 (tre) organi sociali (Consiglio di Presidenza Nazionale, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti).

5. Ogni socio può votare per una sola lista.

Articolo 8

(Validità delle elezioni)

1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti e il numero delle liste candidate.

AssoCounseling			Regolamento Elettorale R18				
Data Emissione	14/03/2014	Data Revisione	13/11/2017	Indice Revisione	Rev. 1	Pag.	2 di 3

Articolo 9
(Parità di voti)

1. Qualora due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Articolo 10
(Proclamazione dei risultati)

1. I risultati delle votazioni saranno proclamati dal Presidente dell'Assemblea durante l'assemblea stessa e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti attraverso l'indirizzo di posta elettronica di iscrizione e il sito internet dell'associazione.
2. La graduatoria dei voti attribuiti agli iscritti non risultati eletti verrà conservata dalla Segreteria dell'Associazione, per essere consultata nel caso di eventuali sostituzioni di iscritti eletti alle cariche sociali.

Articolo 11
(Ricorso)

1. Qualsiasi contestazione, in materia elettorale, è risolta dalla Commissione elettorale, alla quale va rivolto il ricorso.
2. Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione per gli organi sociali.

AssoCounseling			Regolamento Elettorale R18				
Data Emissione	14/03/2014	Data Revisione	13/11/2017	Indice Revisione	Rev. 1	Pag.	3 di 3